

## Orario di lavoro CCNL Industria

Modulo informativo a cura della FIOM CGIL di Como

### Orario plurisettimanale

L'orario plurisettimanale potrà essere attivato, per ragioni produttive, dalla Direzione aziendale, previo esame congiunto con la RSU che si intenderà esaurito decorsi 10 gg. dalla data dell'incontro:

**La media oraria settimanale dell'orario plurisettimanale è di 40 ore per un periodo non superiore a 12 mesi, per un max di 80 ore annue, con un max di 48 ore settimanali;**

Per le ore prestate oltre le 40 ore settimanali sarà riconosciuta una maggiorazione del 15% dal lunedì al venerdì e del 25% al sabato;

Le modalità di attuazione saranno comunicate ai lavoratori con **preavviso di almeno 15 gg**, nei casi di necessità improvvisate il preavviso si riduce a 5 gg. e l'applicazione del plurisettimanale si conclude in un periodo di 3 mesi con un aumento del 5% sulla maggiorazione per le ore oltre le 40 settimanali

In caso di mancata prestazione delle ore di supero pur partecipando alla riduzione potranno essere effettuate compensazioni tramite recuperi con altri strumenti contrattuali, PAR, ferie, conto ore, banca ore o anche permessi non retribuiti tenendo conto della scelta del lavoratore.

**Al termine dei 12 mesi i recuperi, per realizzare la media delle 40 ore, saranno oggetto di accordo con la RSU**

### Straordinario

Il lavoro straordinario deve essere contenuto nei **limiti di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali**, con un limite massimo individuale anno di 200 ore per aziende oltre i 200 dipendenti e 250 ore per aziende fino a 200 dipendenti:

Le ore di **straordinario in quote esenti** (comandato) è pari a **80 ore annue** con un incremento dell'8% della maggiorazione per le ore prestate oltre la 40<sup>a</sup> o 48<sup>a</sup> ora per aziende fino a 200 dip.

**In caso di utilizzo di entrambi gli istituti, plurisettimanale e straordinario quote esenti, nel corso dell'anno, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore non potrà eccedere le 120 ore oltre 200 dip. e 128 fino a 200 dip.**

### Banca ore

La banca ore è istituita per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate:

I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità previste per il "Conto ore";

Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposta la maggiorazione pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario (*fatto salvo accordi di miglior favore*);

Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la prassi aziendale;

I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore, a decorrere dal mese successivo, secondo le modalità previste per l'utilizzo dei P.A.R..

**Alla RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate.**

## Maggiorazioni, straordinario, notturno e festivo

<b>Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino.</b>	giornalieri	turnisti
a) lavoro straordinario prime due ore	25%	25%
a) lavoro straordinario ore successive (*)	30%	30%
b) notturno fino alle ore 22	20%	20%
b) notturno oltre le ore 22	30%	20%
c) festivo	50%	50%
d) festivo con riposo compensativo	10%	10%
e) straordinario festivo (oltre le 8 ore)	55%	55%
f) straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)	35%	35%
g) straordinario notturno (prime 2 ore)	50%	40%
g) straordinario notturno (ore successive)	50%	45%
h) notturno festivo	60%	60%
i) notturno festivo con riposo compensativo	35%	35%
l) straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore)	75%	65%
m) straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)	55%	50%
(*) quando le prestazioni straordinarie nella giornata di sabato superano le 2 ore la maggiorazione sarà del 50% per tutte le ore prestate nella giornata.		